

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE TORINO, 11 novembre 2004 - SALVETTI Giudice unico.
- Colasante (avv. ti Rossello, Barbieri) - Juventus s.p.a. (avv. Fossati).

Responsabilità civile - Attività pericolosa - Fattispecie - Ricorrenza (C. c. art. 2050).

Responsabilità civile - Attività pericolosa - Caso fortuito - Insussistenza.

L'attività organizzativa di una partita di calcio di serie A va qualificata come attività pericolosa.

Il comportamento di un tifoso che in occasione di una partita di calcio di serie A provoca un danno ad altro tifoso con il lancio di un ordigno fumogeno, non può essere considerato fatto del terzo e, quindi, caso fortuito, ai fini dell'esonero della responsabilità per attività pericolosa della società organizzatrice della partita.

Omissis. - Svolgimento del processo: Con atto di citazione notificato il 22.03.2002 l'attore conveniva in giudizio la Juventus F.C. s.p.a. chiedendo l'accertamento della responsabilità della società e la sua condanna al risarcimento dei danni patiti dal medesimo in conseguenza del sinistro occorso in Torino, in data 6.5.2001, orario serale, allorché il Colasante si trovava all'interno dello stadio «Delle Alpi» per assistere alla partita di calcio di serie A tra le squadre della Juventus e della Roma, programmata per le ore 20,30 e, prima ancora dell'inizio dell'incontro, era stato oggetto del lancio di un ordigno fumogeno lanciato dall'opposta tifoseria, che lo aveva colpito ad una gamba, esplodendogli poi in mano nel tentativo di allontanarlo dalla propria persona.

Allegava l'attore di non avere potuto evitare il fumogeno e di non aver avuto alcuna possibilità di fuga, poiché aveva la gamba destra ingessata per un precedente infortunio e che l'esplosione gli aveva cagionato gravi lesioni alla mano destra (amputazione secondo dito dx, fratture multiple esposte mano destra da scoppio).

Allegava altresì che la responsabilità della Juventus discendesse dalla sua qualità di organizzatrice dell'incontro e formulava la complessiva richiesta risarcitoria di • 118.262,43.

La parte convenuta non si costituiva, benché ritualmente citata,

cosicché all'udienza del 11.06.2002 ne veniva dichiarata la contumacia.

La Juventus s.p.a. si costituiva solamente in data 5.9.2002 in cancelleria, contestando ogni pretesa attorea sia in fatto che in diritto, allegando che, in assenza di espressa qualificazione giuridica, si potesse ritenere richiamato solamente l'art. 2043 c.c. ed eccepiva la preventiva adozione da parte della Società di ogni possibile misura preventiva volta a tutelare gli spettatori, secondo le proprie competenze, essendo riservata la tutela dell'incolumità pubblica alle Forze dell'Ordine.

Eccepiva altresì che, tenuto conto della gravità delle lesioni riportate nella stessa occasione. da altri tre tifosi della Roma, fosse ipotizzabile l'illecita detenzione di materiale esplodente proprio da parte della tifoseria romanista, ed anche da parte del Colasante, che era stato iscritto nel registro degli indagati a Torino proprio per detenzione di materiale esplodente.

Contestava altresì l'entità delle pretese risarcitorie attoree. Invano era esperito il tentativo di conciliazione.

Con memoria autorizzata ex art. 183 u.c. c.p.c. depositata il 23.10.2002 la parte- attrice, contestate le avversarie eccezioni, qualificava la propria domanda alla stregua dell'art. 2050 c.c., configurazione che la parte convenuta contestava con la memoria di replica 29.11.2002.

Veniva esperita istruttoria testimoniale e per interpello, tramite ispezione dello Stadio «Delle Alpi», nel corso della quale venivano anche scattate fotografie e tramite acquisizione della videocassetta relativa alle riprese dell'incontro calcistico effettuata in allora dalla Questura di Torino, nonché di atti e documenti provenienti sempre dalla medesima Questura.

Ambedue le parti producevano documenti.

Quindi la causa era trattenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, rese all'udienza del 08.06.2004.

Motivi: Non vi sono questioni in rito. L'ampia istruttoria condotta in corso di causa ha condotto ad appurare con elevato grado di certezza lo svolgimento dei fatti, che possono essere sintetizzati come segue:

In data 6.5.2001, in occasione della partita di calcio del campionato di serie A Juventus-Roma organizzata per tale data a Torino, presso lo stadio Delle Alpi e con programmazione dell'ora di inizio alle ore 20,30, il sig. Colasante, tifoso romanista, giungeva a Torino a bordo di un pullmino da nove persone insieme ad alcuni amici giallorossi, fra cui i testi Pisani Gabriele e Flammini Filippo (ambedue

escussi durante il sopralluogo effettuato all'interno dello stadio), faceva ingresso allo stadio nel tardo-pomeriggio sera, prima dell'inizio della partita, e si collocava nel settore Est 3 dello stadio, nona fila con seggiolini (punto evidenziato con -un puntino di colore azzurro nella planimetria C. n. 4 dello stadio prodotta dalla parte convenuta, che si considera parte integrante della presente sentenza - cfr. interpello Colasante e deposizioni Pisani e Flammini e riscontro fotografico digitale - foto n. 103-0395 IMG relativo al sopralluogo del 06.07.2003, raffigurante l'attore sul suo seggiolino).

In tale occasione tutto il settore Est 3, che confina con la curva Nord destinata ai tifosi juventini, era stato riservato alla tifoseria ospite (cfr. settore delimitato con evidenziatore giallo sulla menzionata planimetria). Il Colasante era limitato nella deambulazione in quanto aveva una gamba ingessata o comunque bloccata da un fissatore esterno, in quanto fratturata per un precedente infortunio e si trovava seduto sul suo seggiolino (cfr. testi Pisani e Flammini).

Ancor prima che iniziasse la partita, in orario compreso fra le ore 19,30 e le 20, le tifoserie rivali avevano dato corso ad episodi di violenza tramite lancio di oggetti di vario tipo (rondelle, monete, bottiglie, fumogeni, ecc.) così come confermato da ambedue i già citati testi e come risultante dalle annotazioni di servizio della Questura di Torino contenute nel fascicolo relativo al procedimento penale a carico del Colasante, archiviato, che è stato acquisito agli atti.

Dalla visione della videocassetta relativa alle fasi antecedenti all'inizio della partita realizzata dalla Questura di Torino, dalla medesima duplicata e trasmessa all'Ufficio si evince chiaramente il clima da «guerriglia» instauratosi all'interno dello Stadio fra le opposte tifoserie: trattasi di riprese «a spezzoni» di fasi differenti, dalle quali si notano chiaramente lanci di vari oggetti da un settore all'altro, esplosioni, lanci di fumogeni (ad esempio nel primo filmato si notano lanci in orario compreso fra le ore 19:43:04 e le ore 19:43:51, in particolare: h 19:43:04 lanci di oggetti dal settore juventino a quello romanista; h 19:43:48 scia di un oggetto volante; h,19:43:51 fumo).

Le turbolenze sono continuate anche dopo l'inizio della partita, degenerando ulteriormente (cfr. secondo spezzone di filmato h 21:27 e 21:28 cortina di fumogeni e terzo spezzone, senza ora in sovrimpressioni, con lanci reciproci reiterati ed una vera e propria esplosione preceduta da un fuggi fuggi generale fra i tifosi romanisti nel settore Est).

Più di un tifoso romanista, in tali frangenti, ha subito lesioni (cfr. annotazioni di Polizia citate).

Verso le ore 20 (orario desumibile in parte dalla deposizione dell'attore; in parte dal verbale di sommarie dichiarazioni dal medesimo rese nell'immediatezza dei fatti alla Polizia, contenuto nel fascicolo penale, in parte dall'orario di ingresso al Pronto Soccorso, indicato nelle ore 20,40), dal secondo anello superiore, da un punto collocato dai testi Flammini e Pisani all'interno della curva Nord occupata dai tifosi juventini, viene lanciato, insieme ad altri, un fumogeno che urta al capo l'attore e cade davanti, alle sue gambe. Mentre gli amici si danno in qualche modo alla fuga o saltano indietro, il Colasante, impedito a muoversi a causa della gamba, si china in avanti nel tentativo di afferrare l'ordigno onde allontanarlo da sé, ma, in tale attimo, esso esplode, lesionandogli gravemente la mano destra, così come risulta dalla documentazione medica prodotta dalla parte attrice ed è stato confermato dalla CTU medico-legale disposta in corso di lite.

La parte convenuta non ha invece provato che, così come eccepito, il sig. Colasante si sia lesionato da solo nel maneggiare un ordigno esplosivo dal medesimo portato seco. Benché infatti la sede anatomica attinta e la curiosa coincidenza che tutti i tifosi romanisti feritisi prima dell'inizio di quella partita, abbiano subito lesioni alle mani (e, segnatamente i tifosi giallorossi De Benedictis Alessio, De Valeri Alessandro), con versione dei fatti identica a quella del Colasante, abbiano indotto gli inquirenti a denunciare a piede libero anche il Colasante per illecita detenzione di materiale esplosivo, il procedimento penale è poi stato archiviato per insufficienza di elementi probatori a suo carico ed i testi escussi nel presente processo civile, che di per sé non possono dirsi inattendibili solo perché amici dell'attore e tifosi giallo-rossi, hanno escluso un ruolo attivo del medesimo.

Non consta inoltre che alcuno del gruppo di coloro che erano arrivati con il Colasante sia stato arrestato o sottoposto ad indagini per fattispecie di reato, nella medesima occasione.

I danni allegati dall'attore, cagionati in via immediata e diretta (c.d. causalità materiale) dall'illecita condotta penalmente rilevante di un qualche tifoso, presumibilmente juventino, purtroppo non identificato, risultano pertanto causalmente ricollegabili anche alla presenza del danneggiato all'interno dello stadio in qualità di spettatore della partita di calcio organizzata dalla Juventus EC. s.p.a.

Occorre, a questo punto, verificare se tali danni possano altresì

essere considerati eziologicamente dipendenti, secondo il criterio della causalità giuridica, dall'attività di organizzazione della partita intesa come evento-spettacolo, posta in essere dalla Società convenuta.

Sembra infatti ovvio sottolineare che la fattispecie dedotta in causa nulla ha a che fare con l'evento sportivo calcistico, in sé e per sé considerato né con le regole ed i rischi del gioco del calcio per i calciatori.

Il ragionamento che seguirà, tuttavia, deve limitarsi a prendere in considerazione unicamente gli aspetti rilevanti in relazione all'impostazione giuridica della causa configurata dall'attore che in citazione e con la memoria ex art. 183 u.c. c.p.c. si è richiamato alla normativa in tema di illecito extracontrattuale e in particolare all'art. 2050 c.c. (già implicitamente invocato in citazione con il riferimento alla qualità di organizzatrice dell'incontro della società).

Su tale qualificazione la parte convenuta ha mosso unicamente contestazioni nel merito.

Ci si muove pertanto esclusivamente nel campo dell'illecito extracontrattuale, segnatamente della responsabilità da attività pericolosa, restando precluso ogni richiamo alla responsabilità contrattuale, non dedotta entro il termine di decadenza di cui all'art. 183 u.c. c.p.c., decadenza che non può essere sanata, cosicché le osservazioni della difesa attorea formulate per la prima volta in comparsa conclusionale circa gli aspetti contrattuali della vicenda sono inammissibili, senza facoltà per il giudicante di modificare d'ufficio il titolo della domanda.

Il Giudice non dispone, nell'ambito del suo potere di qualificazione giuridica del rapporto su cui la domanda è fondata, del potere di alterare il *petitum* o la *causa petendi* (cfr. Cass. Civ. sez. II 10.6.1998 n. 5719), poiché altrimenti si incorre nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (Cfr. Cass. Civ. sez. II, 3.1.2002 n. 26, sez. 11115.5.2001 n. 6712).

L'art. 2043 c.c. richiede, com'è noto, la prova a carico integrale del danneggiato della sussistenza di tutti gli elementi dell'illecito ed anche dell'elemento psicologico.

In tema di art. 2050 c.c. è noto il tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui può considerarsi pericolosa ogni attività per cui particolari disposizioni legislative impongano obblighi di cautela, ma anche quelle aventi in sé una pericolosità intrinseca da accertare in concreto sulla base della sua natura, delle caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua spiccata potenzialità offensiva.

Il giudizio di pericolosità dev'essere dato secondo il criterio c.d. della «prognosi postuma» ovvero sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano note al titolare dell'attività *ex ante* in base alle sue conoscenze e competenze specifiche (cfr. Cass. Civ. sez III, 30.10.2002 n. 15288).

Il requisito della pericolosità va altresì valutato tenendo conto della probabilità statistica di eventi dannosi, dell'entità dei danni ragionevolmente prevedibili e della natura intrinseca dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività.

La ratio di tale norma può identificarsi con la necessità di fornire un'equa tutela ai cittadini di fronte ad attività che, pur legittime e consentite dall'ordinamento, siano di per sé potenzialmente lesive ed in grado di provocare danni, tutela che si esplica nell'addossare sul soggetto che trae guadagno dalla gestione dell'attività il rischio.

Si ritiene, tradizionalmente, che l'attività debba costituire la causa del sinistro e non la semplice occasione del medesimo e che pertanto non sia pericolosa quell'attività nella quale la pericolosità insorge per un fatto esterno (cfr. Cass. Civ. sez I 9.12.1996 n. 10951) anche del terzo o per il caso fortuito. Benché, nel caso di specie, sia pacifico che il rischio per l'incolumità degli spettatori di una partita di calcio non derivi né dall'incontro come evento sportivo né dallo spettacolo in sé e per sé, bensì dalle attività perturbatrici violente poste in essere dai gruppi di tifosi facinorosi fuori ed all'interno dello stadio e dunque, a rigore, la pericolosità insorga proprio «per un fatto esterno» costituito dalla condotta illecita di taluni spettatori, l'attuale diffusione, costanza ed abitualità di tali atti di teppismo in tutte le partite di calcio professionistico, l'elevata e notoria frequenza statistica del fenomeno che confina con la certezza, nonché l'estrema violenza e la gravità dei danni fisici e materiali che spesso ne derivano consentono di affermare, in linea con due autorevoli precedenti della giurisprudenza di merito, che fattività di organizzazione di un incontro di calcio rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c. (cfr. Tribunale Milano, sez VII civ., 11.6.1998-21.9.98 n. 10037/98 Berutti c/Milan A.C. s.p.a., in Danno e resp., 1999, 234 con nota di De Marzo, C. Appello Milano, 18.5.2001 che conferma tale sentenza (in Foropad., 2002, h, 205) e Tribunale di Torino, G.U. Dr. Carbone 29.11.1999-19.01.2000 - causa Mocco C/Juventus s.p.a.).

In un simile contesto, infatti, non appare più possibile distinguere nettamente fra attività pericolosa intrinsecamente ed attività

normalmente non nociva ma occasionalmente pericolosa a causa del comportamento di terzi estranei alla sfera organizzativa della società: gli atti di teppismo e di vandalismo da parte dei tifosi facinorosi e dei clubs di «ultras» che sopportano tutte le squadre di calcio di serie A assurgono infatti al rango di sistematica, prevedibile e costante fonte di danno per chi partecipi alla manifestazione in qualità di spettatore (e spesso anche per gli stessi calciatori e per gli addetti delle Forze dell'ordine).

In altri termini si può dire che dall'esercizio dell'attività di organizzazione di un incontro di calcio del campionato italiano in presenza di pubblico ed i danni all'incolumità fisica o alle cose degli spettatori sussiste un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica basato sull'esperienza, per cui un evento dannoso del tipo di quello occorso al Sig. Colasante, si presenta come una conseguenza normale dell'antecedente.-

L'attività in questione può tuttavia dirsi pericolosa anche in considerazione dell'esistenza di plurima normativa volta a regolamentare gli aspetti organizzativi e di tutela dell'incolumità pubblica con imposizione di speciali cautele (si veda, ad esempio, il d.m. 25.8.89 in tema di norme di sicurezza per- la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi, tutto improntato sulla consapevolezza della pericolosità estrema delle manifestazioni agonistiche, la legge 13.12.1989 n. 401, il d. 22.12.1994 ti. 717 e la più recente normativa penale finalizzata proprio alla prevenzione e repressione della violenza negli stadi).

La delicatezza degli -aspetti organizzativi della partita Juventus-Roma oggetto di causa, in particolare, emerge in tutta evidenza, senza bisogno di commenti ulteriori; dal testo dell'ordinanza n. 1183/01 della Questura di Torino Ufficio di Gabinetto sez. la - Ordine e Sicurezza Pubblica acquisita ex art. 213 c.p.c. riguardante il dispiegamento e la dislocazione del servizio d'Ordine all'interno -dello Stadio e in città, il ricevimento e la scorta ai gruppi di tifosi giallo-rossi in arrivo, il controllo dei biglietti, l'orario di apertura degli ingressi, le perquisizioni, la distinzione degli accessi riservati alle opposte tifoserie, l'assegnazione ed il controllo del settore riservato agli ospiti, la bonifica dei cassonetti della spazzatura e dei parcheggi, ecc.

Se si pensa che, come dichiarato dal teste Longo della Questura, in occasione di quella partita era previsto l'arrivo di circa 10.000 tifosi romanisti, di cui meno di 4000 dotati di regolare biglietto per il settore

loro riservato, l'enormità del dispiegamento di forze, il dispendio di denaro pubblico e mezzi e la difficoltà di gestione dell'apparato organizzativo ne risultano ancor più confermati.

Più che la predisposizione del servizio d'Ordine per un evento sportivo pare trattarsi di una strategia militare a prevenzione di un attacco bellico o terroristico!

La stessa parte convenuta, del resto, sembra avere implicitamente riconosciuto la pericolosità delle partite per il pubblico, proprio con riferimento agli aspetti logistici ed organizzativi, allorché ha trasmesso alla Questura di Torino la lettera 1.2.1991 (doc. 9 - il cui ricevimento è stato confermato dal Vicario del Questore di Torino dr. Salvatore Longo, sentito come teste) con cui la Società ha segnalato alla Questura alcune problematiche e conseguenti suggerimenti al fine proprio di prevenire fatti violenti all'interno dello stadio, dando atto che era ripreso l'arrivo a Torino di molti tifosi delle squadre ospiti sia in treno che in pullman privi di biglietti e che, come conseguenza costante, si verificava il tentativo abusivo dei facinorosi di entrare allo stadio e di introdurvi, malgrado i controlli, attraverso le sbarre del recinto fiscale, vari oggetti atti all'offesa.

Il teste Opezzi Renato, ex responsabile dirigente della Juventus, sentito presso lo Stadio ha in merito dichiarato che tale lettera si riferiva agli eventi calcistici aventi luogo a Torino in generale e non solo a quello Juventus/Roma. Ne discende la certa applicabilità dell'art. 2050 c.c.

Nel merito, attesa la natura e le modalità del sinistro occorso al sig. Colasante, che è stato attinto da un fumogeno esplosivo lanciato da un livello superiore a quello ove il medesimo si trovava e proveniente dal settore occupato dai tifosi bianco-neri, confinante con quello destinato ai romanisti, rilevano specificamente i seguenti aspetti logistici: 1) controlli e perquisizioni dei tifosi agli ingressi; 2) sistema di separazione delle tifoserie avversarie; 3) collocazione dei tifosi giallo-rossi all'interno dello stadio; 4) servizio d'Ordine interno; 5) cautele volte ad evitare l'introduzione di abusivi, armi ed oggetti pericolosi tramite il recinto esterno dello stadio; 6) cautele volte ad evitare che i tifosi collocati nel primo anello, più ampio di quelli superiori, fossero destinatari dei lanci e delle sassaiole da parte dei tifosi collocati più in alto.

Molti degli elencati aspetti risultano essere stati diligentemente presi in considerazione dalla Società, sulla base del protocollo di intervento stabilito dalla Pubblica Autorità di cui all'ordinanza n. 1183/

2001 della Questura di Torino.

È stato provato, in particolare, che la Società ha comunicato tempestivamente, in data 30.04.2001 alla Direzione S.I.A.E, alla Croce Rossa Italiana, alla Questura, al Prefetto, al Comando dei Vigili del Fuoco, alla Digos ed alla Polizia Municipale di Torino la data ed il luogo dell'evento sportivo (cfr. docc. da 1 a 8 di parte convenuta 9), che ha scrupolosamente rispettato. L'ordine della Pubblica Autorità di riservare alla tifoseria ospite i tre anelli del settore Est 3 e del primo anello del SottoSettore Est 3, con delimitazione degli spalti e di tali settori con strutture fisse e transennamenti mobili, in allora costituiti da griglie metalliche (cfr. interpello Colasante e dichiarazioni del tecnico AEM Faini, vedi foto digitali n. 103-0397, 103-0399, 103-0400 IMG), solo ora affiancate da barriere di vetro o plexiglass fatte apporre successivamente su ordine della Questura di Torino allo scopo di impedire i contatti fisici fra le opposte tifoserie (cfr. dichiarazioni Opezzi, Longo e fotografie digitali cit.).

Risulta altresì che la Juventus s.p.a. ha venduto ai tifosi romanisti solamente il numero di biglietti espressamente indicato dalle Pubbliche Autorità, più elevato del solito, proprio al fine di garantire la concentrazione degli ospiti in un solo settore e non farli infiltrare in mezzo agli juventini, nonché che ha predisposto il consueto servizio di ordine interno a mezzo di proprie «maschere» tuttavia non abilitate, in quanto soggetti privati, a perquisire o ispezionare il pubblico, né a sequestrare oggetti, ma solamente a controllare i tagliandi di ingresso ed a coadiuvare i Poliziotti presenti nello stadio nella vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza, senza disporre di alcun potere coercitivo.

È bene precisare subito che nel 2001 la società non era proprietaria della struttura, locata dal Comune di Torino e che, come società sportiva, aveva «piena giurisdizione» solamente su quanto accadeva sul campo di calcio e negli spogliatoi (cfr. testi Longo ed Opezzi).

Nessun potere aveva (allora come adesso) in merito alla tutela dell'Ordine Pubblico, tutela riservata per legge alle Forze di Polizia.

Si riporta, per la sua chiarezza ed esaustività, con sottolineatura delle sue parti salienti, la deposizione del Vicario del Questore di Torino, dr. Longo, circa le misure di sicurezza adottate in occasione dell'incontro ed i poteri della società convenuta:

1). confermo la circostanza, sia in generale che con riferimento a questa partita, preciso che la Juventus e tutte le società comunicano

alla Questura, poi noi autonomamente diamo notizia dell'evento alle altre autorità menzionate nel capo 1)

2) è vero, preciso che per questa partita in particolare, che era «a rischio» sia con riferimento all'epoca che alla squadra avversaria, era data come «rischio 3» che è il massimo, mi pare, ci eravamo mossi fin dalla fine di marzo, mentre normalmente cominciamo solo dieci-quinici giorni prima dell'evento. Vi fu una serie di riunioni tecniche sia in Questura che in Prefettura con l'intervento dei vertici della Società per assicurare alcune cose. Sempre quando gioca la Juventus i tifosi ospiti vengono concentrati nel settore Est 3 su tre livelli, che complessivamente hanno una capienza di circa 4000 posti (meno di 4000) a sedere. Eravamo preoccupati perché all'epoca la Roma quando si muoveva viaggiava con circa 10.000 spettatori. Sulla base di questi dati confermativi dalla Questura di Roma furono indette varie riunioni anche con i vertici della Juventus. La nostra preoccupazione era di dare la possibilità ad un numero più elevato di tifosi della Roma di assistere alla partita, perché altrimenti si rischiava l'acquisto di biglietti di altri settori e la commistione con i tifosi di casa.

3) La Juventus scrisse formalmente che il settore ospiti era di circa 3.900 posti, anche ai sensi delle disposizioni federali in materia che prevedono la cessione alla tifoseria ospite di un numero di posti non superiore al 5%, onde garantire alla società di casa la possibilità di avere la massima disponibilità di posti.

Nel caso concreto l'esigenza di ordine pubblico prevalse e quindi la Juventus mise a disposizione il primo livello del settore attiguo all'Est 3 aumentando il numero di posti per i tifosi della Roma e garantendo un ingresso della tifoseria ospite separato da quello di casa e predisponendo su richiesta nostra la separazione fra il settore occupato dalla tifoseria romanista ed il settore occupato dagli Juventini con delle griglie fissate a terra imbullonate ad altezza tale da poter teoricamente garantire che non venissero scavalcate.

Adr: queste griglie furono appositamente montate qualche giorno prima della partita, come ho personalmente constatato, erano di metallo, ovvero dei grigliati imbullonati, non ricordo l'altezza. Ci fu anche una riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Pubblici spettacoli, trattandosi di una modifica strutturale dello stadio, che avrebbe potuto creare problemi anche per la sicurezza, in termini di occlusione delle vie di fuga, anche se in realtà le vie di fuga erano tutte garantite.

Adr: non furono montati ripari aerei onde impedire il lancio di oggetti dall'alto. In quello stadio è impossibile adottare una simile misura, perché gli ingegneri ed architetti sulla base di studi fatti, lo hanno escluso, non so perché.

4) all'epoca dei fatti lo stadio era gestito dal Comune e immagino che la Juventus acquisisse di volta in volta il diritto di far svolgere ivi la partita: Solo quest'anno lo stadio è stato ceduto alla Società.

Adr: la Juventus allora come ora disponeva di un servizio di ordine privato che disponeva dei seguenti poteri di controllo: controllò dell'accesso tramite verifica dei tagliandi di ingresso, controllo delle uscite di sicurezza e di tutti i cancelli esistenti che consentono il passaggio da un settore all'altro, tutti da loro presidiati, presenza all'interno dei settori per garantire che tutte le scale siano lasciate libere e consentire l'eventuale arrivo di soccorsi, invece alla Questura competevano i servizi di ordine pubblico e di controllo generale, man mano che si rendevano necessari. In quel caso in particolare furono effettuati controlli e perquisizioni agli accessi del settore Est 3 Nord e Sud. Ovviamente le perquisizioni vennero fatte a campione, o, quando arrivano i gruppi di tifosi esagitati si procedeva al controllo su tutto il gruppo. Aggiungo che in queste partite il controllo viene fatto anche precedentemente nei luoghi ove si radunano le tifoserie avversarie, ad esempio i caselli autostradali, negli aeroporti ed alle stazioni.

Quel giorno i primi arrivi furono alle sette del mattino su un treno in arrivo da Roma e trovammo circa cento tifosi senza biglietto di ingresso allo stadio che furono portati in Questura.

Adr: teoricamente è possibile che tifosi rimasti fuori dello stadio passino ordigni o altre cose a quelli che sono entrati, attraverso la cinta esterna che non è chiusa ma a sbarre metalliche, tant'è che noi chiediamo che i vigilanti della Squadra ospite che si trovano all'interno dello stadio esercitino una particolare vigilanza per impedire questo passaggio di cose dall'esterno e che nel momento in cui ci siano passaggi o scavalcamenti dall'esterno chiediamo che ci chiamino, in quanto essendo privati non dispongono di poteri coercitivi.

Aggiungo che questa faccenda del passaggio di oggetti dall'esterno all'interno dello Stadio è questione nota-alla Juventus, non posso ricordare se lo fosse anche all'epoca dei fatti, comunque è un fatto notorio, tanto che attualmente con lo stadio nuovo la Juventus ha in programma di chiudere la cinta esterna, in modo che non sia possibile più il passaggio di oggetti dall'esterno all'interno, visto che

ora lo stadio è suo, non so dire se prima lo abbia fatto.

5) è vero,

7) ho già risposto,

8) è -vero,

9) è vero

10) per esigenze di ordine pubblico la Questura quando si rende necessario presentava richieste al Comune che a volte le accettava a volte- no, poi occorreva l'intervento della Struttura Provinciale di Vigilanza. Noi per esempio abbiamo chiesto che il settore Est 3 ed Est 4 (del Torino) venisse separato dalla curva attigua con elementi di separazione trasparenti ed infrangibili con creazione di corridoi. Tale modifica venne però attuata dopo la partita per cui è causa, mi pare.

11) Mi viene rammostrato il doc 9 prodotto dall'avv. FOSSATI, confermo che si tratta di una nota da noi ricevuta, ma non ne ricordo l'epoca.

12) È vero;

13) È vero, tant'è vero che poi il Comune è intervenuto, ma solo in vista del campionato 2002-2003, sicuramente creando il corridoio di rispetto che prima non c'era ma veniva: creato di volta in volta mettendo sbarramenti costituiti da Forze dell'Ordine i quali diventavano cuscinetto fra migliaia di persone, lo sbarramento trasparente fu affiancato a quello preesistente, non ricordo se lo sbarramento rigido trasparente fosse o meno superiore in altezza a quello preesistente.

14) Ho già risposto;

15) su questo argomento posso dire che vi era stato un progetto su iniziativa del Comune per installazione di una rete-tetto di protezione dall'alto, ma- la tendenza è quella di abolirli e di creare barriere con fossati, nonché di ridurre i posti destinati alle tifoserie ospiti. Non so dire perché questo progetto non sia stato ultimato. .

16) Non credo che a questa comunicazione (doc 9) abbiamo risposto espressamente per scritto alla Società.

Adr: sicuramente ci fu la richiesta nostra di creare lo spazio di rispetto e la barriera di cui ho già parlato, ma non posso dire se ciò sia conseguenza della menzionata missiva della Juventus.

Adr: a seguito dei controlli preventivi di cui ho detto lo Stadio quella volta fu ritenuto idoneo a far disputare la partita oggetto di causa.

Attualmente vi è uno studio in corso al dipartimento di P.S. per

attribuire una qualifica diversa alle società sportive per renderle maggiormente partecipi dei problemi.

A domanda dell'avv. Rossello: «all'epoca ed anche ora non era possibile che venissero venduti più biglietti dei posti a disposizione della tifoseria romanista. 13900 biglietti venivano dati a disposizione dei clubs romanisti che li spartivano. Ovviamente è un numero di biglietti insufficiente per quella tifoseria. È dunque possibile che alcuni gruppi di romanisti andassero a rifornirsi di biglietti indipendentemente, ad esempio comprando quelli riservati ai tifosi della Juventus, per questo noi chiedemmo l'estensione dei posti riservati ai tifosi ospiti.

Preciso che i tifosi di una squadra sono normalmente facilmente identificabili sulla base dell'abbigliamento e della condotta».

Si evince poi dal tenore dell'ordinanza della Questura acquisita che, in occasione della partita *de qua* la costruzione di adeguati sbarramenti di separazione delle due tifoserie, il mantenimento di un'adeguata zona di rispetto al primo anello fra il settore Est e la curva Nord, nonché il punteggiamto della balconata del livello Est 1 ed Est 2 al fine di prevenire il lancio degli oggetti da parte dei tifosi bianconeri sulla tifoseria ospite presente al primo anello, non coperta dalle balconate superiori (cfr. riscontro fotogr. digitali 103-0395 Img e 103-0398 IMG) era espressamente demandato ad un reparto della Polizia di Stato (cfr. ordinanza Questura 5.5.2001 pag. 16).

In concreto non è noto come sia entrato allo Stadio delle Alpi l'ordigno che fu lanciato contro il sig. Colasante, e cioè se esso sia stato introdotto da un tifoso non perquisito all'ingresso (la perquisizione avveniva infatti a cura esclusivamente delle Forze dell'Ordine ed a «campione») o se sia stato passato dall'esterno attraverso il c.d. recinto fiscale, costituito solamente da sbarre e dunque non protetto integralmente da una barriera fissa.

La sassaiola ed i lanci verificatisi copiosamente prima dell'inizio della partita, testimoniata dai due amici del Colasante escussi e dalle video-riprese, rendono evidente che tutto l'apparato di protezione si è rivelato insufficiente ad impedire gli eventi di questo tipo.

Questo rilievo di per sé non implica *in re ipsa* la sussistenza di una colpa concreta della Società organizzatrice ex art. 2043 c.c. e nemmeno il fallimento automatico della prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c. richiesta alla medesima, perché altrimenti, per qualsiasi evento lesivo, la sua verifica renderebbe impossibile fornire una qualsiasi prova liberatoria (c.d. «*probatio diabolica*»). Tale prova non può

nemmeno limitarsi al caso fortuito.

Nello specifico, se il fallimento delle misure di protezione fosse dovuto esclusivamente ad una lacuna del sistema di perquisizione o all'insufficienza del numero di Poliziotti dislocati nella «zona di rispetto» e ai lati del settore riservato agli ospiti, il difetto non sarebbe imputabile alla Società qui convenuta, trattandosi di attività di tutela pubblica interdotta ai suoi dipendenti e dunque addebitabile, eventualmente, esclusivamente alla Questura competente ed in ultimo allo Stato.

Nel nostro caso, invece, si deve avere riguardo anche all'oggettiva dimostrata insufficienza e non integrità del recinto fiscale esterno, così come alla mancanza di ripari orizzontali fissi o mobili che ostacolassero i lanci reciproci di oggetti fra tifosi avversari e dunque, in generale, all'inadeguatezza delle strutture dello Stadio delle Alpi, nel 2001, ad impedire gli eventi dannosi del tipo di quello che si è verificato ai danni dell'attore, con i seguenti rilievi:

1) è stato illustrato testimonialmente che lo Stadio era di proprietà del Comune, che la Società lo affittava di volta in volta, previa approvazione della Commissione Provinciale di Vigilanza, di cui fa parte anche la Questura, riguardante l'agibilità, la conformità normativa e l'idoneità alla sicurezza degli spettatori, che la Juventus non poteva intervenire in alcun modo in modifica delle strutture, nemmeno apponendo barriere verticali fisse, ma che poteva al più rendersi: promotrice di richieste destinate al Comune, suscettibili di approvazione, tuttavia, sia da parte del Comune che della Commissione di Vigilanza (cfr. testi Longo ed Opezzi);

2) è stato altresì provato documentalmente (doc. 9 di parte convenuta) è per testi chela Società calcistica, avendo ben presente il rischio connesso con le suddette lacune strutturali, ha inviato alla Questura la lettera 1.2.2001 con cui faceva presente l'inadeguatezza del recinto esterno sia con riferimento all'altezza che alle sbarre, nonché la limitata altezza del separatore tra il settore Ospiti (Est 3) e la Curva Nord ed il Settore Est 1-2, indicata come causa del fitto e reciproco lancio di razzi, petardi, bottigliette d'acqua. eccetera e proponeva di adottare alcune misure cautelative, fra cui la chiusura con fogli di lamiera dello zoccolo fino alla cima del recinto fiscale, l'innalzamento del recinto di delimitazione dei suddetti settori ed il posizionamento di reti apposite (gabbia totale) che impedissero o limitassero il lancio fra i settori (gabbie mobili che secondo l'attore sono talvolta utilizzate in

altri stadi italiani), la collocazione di un secondo recinto opacizzato fra i due settori.

A tale missiva non è nemmeno stata fornita risposta.

Ed allora, senza entrare nel merito della possibilità tecnica di contemporanea adozione di tutte queste misure all'interno dello Stadio delle Alpi in rapporto alla sua tipologia architettonica (secondo il dr. Longo ed il sig. Opezzi, ad esempio, la gabbia mobile sarebbe ancora più pericolosa per l'incolumità pubblica, potendo cadere per effetto di pressioni o movimenti di massa sugli stessi spettatori e i ripari fissi non sarebbero compatibili con le caratteristiche progettuali della struttura) si può tuttavia escludere la sussistenza di una responsabilità colposa ex art. 2043 c.c. in capo alla convenuta, dal momento che ha dimostrato di avere diligentemente seguito, nell'organizzazione dell'incontro di calcio, tutte le prescrizioni normative e dell'Autorità di P.S. e di avere agito con idonea prudenza nel richiedere la facoltà di ulteriori interventi, facoltà negatale senza sua colpa. La Società era altresì in possesso di tutte le autorizzazioni pubbliche e del giudizio di idoneità dello Stadio alla partita e certa del dispiegamento del servizio d'Ordine.

Ma l'art. 2050 c.c. pretende un qualcosa in più, dal momento che la prova a discarico ivi richiesta riguarda l'effettiva adozione di «tutte le misure idonee ad evitare il danno», secondo le conoscenze proprie della Società *ex ante*.

È dunque doveroso chiedersi se la società avrebbe potuto e dovuto, oltre a quanto ha dimostrato di avere fatto, invio della lettera compresa, fare ancora qualcos'altro.

A fronte del mancato accoglimento delle proprie legittime richieste e stante la prevedibilità concreta del pericolo, così come risulta dal documento n. 9 proveniente dalla Juventus, si ritiene che la società avrebbe potuto e dovuto, in occasione di una partita così a rischio, senza rinunciare, naturalmente, a far disputare l'incontro, ricorrere ad una struttura diversa dallo Stadio delle Alpi, la quale, in allora, così come rilevato anche dal G.u. dr. Carbone nella più volte menzionata sentenza, riguardante un'identica fattispecie, era una «struttura oggettivamente priva di sufficienti caratteristiche di sicurezza, nella quale all'indubbio pregio architettonico non corrisponde adeguata funzionalità nella preclusione di un fenomeno - il lancio degli oggetti dei settori prossimi e da quelli sovrastanti - dal quale non si può prescindere, in quanto prevedibile, nella ripartizione delle tribune e nella stessa strutturazione dell'impianto».

Non risulta infatti provata in causa la sussistenza di un vincolo contrattuale stabile che legasse con vincolo obbligatorio la Juventus al Comune di Torino per l'utilizzo dello Stadio delle Alpi per tutte le partite, anzi, i testi Opezzi e Longo indicati dalla stessa Juventus hanno dichiarato che la società acquisiva i diritti sullo Stadio volta per volta.

Dunque soltanto ovvii e presumibilmente rilevanti interessi economici (la Juventus attualmente è una s.p.a. con fini di lucro), nonché le prassi sportive hanno impedito alla Società di utilizzare stadi diversi presenti sul territorio nazionale maggiormente dotati sul piano della sicurezza, in occasione delle partite più a rischio, come quella disputata fra la Juventus e la Roma (squadre entrambe i cui rispettivi supporters ed ultras sono notoriamente particolarmente virulenti e nemici fra loro) il 6.5.2001, che era una partita «a rischio 3» (cfr. teste dr. Longo).

Ma gli interessi economici debbono soccombere a fronte dell'esigenza primaria del diritto degli spettatori alla propria incolumità fisica ed alla tutela della salute, che è un bene costituzionalmente garantito.

Non si ritiene pertanto che la Juventus E C. abbia fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c., la cui «ratio» è proprio, come s'è già detto, quella di contemperare gli interessi (economici) del soggetto che esercita una determinata attività pericolosa con l'interesse preminente della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose tramite la voluta scelta di porre il rischio dei danni derivanti da tale attività su coloro che ne traggono lucro.

La parte convenuta deve pertanto rispondere di tutti i danni provati in causa, patiti dal sig. Colasante in occasione del sinistro *de quo*.

Necessitano tuttavia alcune premesse.

Per quanto concerne la natura e l'entità delle conseguenze risarcibili, infatti, le recenti innovazioni giurisprudenziali in tema di danno biologico, morale ed esistenziale rendono opportuna una rivisitazione della materia ed una nuova classificazione delle singole voci di danno, optando i Giudici di merito di questa sezione per l'adeguamento ai principi di diritto sanciti dalla Consulta e dalla Corte di Cassazione, sebbene non a Sezioni Unite.

La S.C. sezione III civile, infatti, con le note sentenze nn. 7281, 7282 e 7283%03, in fattispecie riguardanti danni da circolazione da veicoli e da attività pericolose, con particolare riferimento ai prossimi

congiunti della vittima principale dei sinistri, ha superato i tradizionali limiti risarcitori prima ricondotti all'art. 2059 c.c. ed è giunta a riconoscere la risarcibilità del danno morale ogniqualvolta sia ravvisabile in astratto una fattispecie di reato, pur nei casi di colpa presunta e non accertata in concreto civilisticamente.

Con le successive sentenze sempre della III Sez. Civ. n. 8827 e 8828 dal 31.05.2003, la Cassazione, confermando tale orientamento, ha affermato l'estensione della nozione di «danno non patrimoniale «inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona» e non più solo come «danno morale soggettivo», e richiesto il ristoro anche dell'irreversibile perdita di un prossimo congiunto all'interno del nucleo parentale garantito e protetto dalla Carta Costituzionale.

A sua volta la Corte Costituzionale con la sentenza 11.07.2003 n. 233, aderendo a tale orientamento, ha ritenuto tramontata «la tradizionale affermazione secondo cui il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificerebbe con il c.d. danno morale soggettivo» ha impostato concettualmente le categorie del danno in modo nuovo, sostituendo alla vecchia tripartizione 1) danno patrimoniale 2) danno biologico 3) danno morale, un sistema bipolare costituito da:

1) danno patrimoniale (danno emergente, lucro cessante): 2) danno non patrimoniale (inteso come ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona) nel quale fa rientrare il danno biologico (ovvero la lesione dell'integrità fisica e psichica della persona) ed il danno morale in senso lato, inteso come il riflesso soggettivo del danno, che a sua volta ricomprende il C.D. danno morale in senso stretto (o patema d'animo transeunte) e il danno c.d. esistenziale o alla vita di relazione (incidente sulle esplicazioni della personalità nelle formazioni sociali, famiglia, ecc. in rapporto a interessi costituzionalmente rilevanti).

Le due sentenze della S.C. n. 8827 e 8828/2003, peraltro, oltre a richiedere che il danno c.d. «esistenziale» sia allegato e provato, suggeriscono anche criteri per la liquidazione delle varie voci del danno patrimoniale, richiamando il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. e consentendo il cumulo fra danno morale in senso stretto e danno esistenziale (o alla vita di relazione), ma precisando che, in caso di duplice liquidazione, il *quantum* per il danno morale puro andrà contenuto, stante la «sua più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta» e l'opportunità di un «giusto

equilibrio fra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento».

Non viene prescritto invece alcun sistema tabellare predeterminato di liquidazione.

A questo punto il vecchio sistema risarcitorio tabellare seguito da questa Sezione per il danno non patrimoniale, parzialmente inadeguato alla nuova classificazione, viene integrato come segue:

1) i danni all'integrità psicofisica della persona, intesi come meri danni anatomo-funzionali valutabili con accertamento medico-legale, si ritengono ristorabili in base agli ordinari criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza di questa Sezione a far tempo dal maggio dell'anno 2004 espressi in euro, riferiti alla data odierna (criteri aggiornati annualmente sulla base degli indici di svalutazione della moneta), con valutazione equitativa rigorosa dell'età del danneggiato per un abbattimento o un aumento del valore del «punto» tabellare entro il 50%;

2) invalidità temporanee, i valori intermedi degli scaglioni relativi all'invalidità temporanea vengono calcolati con criteri di progressività rispetto ai due parametri tabellari estremi, sempre secondo le vecchie tabelle;

3) i riflessi oggettivi del danno biologico, apprezzabili principalmente tramite accertamento medico legale (incidenza su sport, attività fisiche, maggior usura al lavoro, ecc.) sono valutati mediante eventuale incremento ulteriore dei valori di cui al precedente paragrafo, fino al 50%;

4) il danno morale in senso stretto inteso come il mero «patema d'animo» viene liquidato, per lesioni sofferte dallo stesso danneggiato, nella percentuale ricompresa fra 1/4 e 1/2 di quanto liquidato a titolo di danno biologico (sommatoria del danno da invalidità permanente con quello da invalidità temporanea), per lesioni sofferte da un congiunto o per perdita del congiunto, invece, in via equitativa, secondo le specifiche condizioni, come dalle vecchie tabelle di questa Sezione;

5) il danno esistenziale (o di vita di relazione) che ora ricomprende anche alcune voci che in precedenza venivano liquidate tramite il sistema del c.d. «punto pesante» verrà liquidato, qualora sorretto da rigorosa istruttoria, con una percentuale variabile fra 1/6 e 1/3 del danno morale.

Tutti i valori del danno morale in senso lato permangono, ovviamente incrementabili o diminuibili fino al 50% in considerazione

delle particolarità oggettive e soggettive del caso, fra cui l'età delle parti, le modalità della fattispecie che ha dato corso al danno, le caratteristiche peculiari dei rapporti parentali, e, segnatamente, la natura ed intensità dei legami affettivi, ecc.

Si precisa che si è ritenuto di calcolare il danno morale in senso stretto come percentuale del danno biologico nel suo complesso e non più solo con riferimento alla mera invalidità permanente, in considerazione dell'accento puntato dalla citata giurisprudenza sulla centralità del danno rispetto all'elemento soggettivo dell'autore del fatto, e dunque della necessità di tenere conto della sofferenza dei danneggiati conseguente ai ricoveri, all'impossibilità di muoversi ed ai periodi di inabilità parziale.

Si conferma, infine, che i criteri riguardanti le invalidità temporanee e quelle permanenti persistono a trovare applicazione con riferimento:

- alle fattispecie relative a sinistri concernenti la circolazione di veicoli avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 5.3.2001 n. 57, indipendentemente dall'entità del danno biologico;

- alle fattispecie relative a sinistri concernenti la circolazione di veicoli avvenuti posteriormente all'entrata in vigore della legge 5.3.2001 n. 57 dalle quali sia derivato un danno biologico pari o superiore al 10%; a tutte le altre ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale non concernenti la circolazione di veicoli.

In applicazione di tali criteri, il danno all'integrità fisica patito da Colasante Walter, viene così quantificato, sulla base dell'esito della CTU medico-legale disposta in corso di causa, le citi risultanze adottate dal CTU in accordo con il ctp di parte convenuta (mentre parte attrice non ha nominato alcun CTP), in quanto, logiche, tecniche ed adeguatamente motivate, si condividono:

- invalidità temporanea totale in regime di ricovero ospedaliero (100%): giorni 2, per complessivi euro 104,4; -invalidità temporanea parziale (50%): giorni 50, per complessivi euro 1044;

- invalidità temporanea minima (25%): giorni 4.0, per complessivi euro 417,6;

- postumi permanenti (consistenti in esiti di trauma da scoppio con lesioni plurime alla mano destra - amputazione del II dito e plurime fratture a carico del pollice, 11e IV dito della mano medesima) ritenuti liquidabili, in considerazione dell'età e di ogni altra circostanza suscettibile di essere assunta a parametro di determinazione, nella

misura di euro 2.200 a punto, con aumento a 2.300 a punto in applicazione del c.d. «punto pesante» tenuto conto della riscontrata incidenza della menomazione, in termini di maggior disagio, sulle attività della vita che richiedono la presa a pugno con sforzo della mano destra in soggetto destrimane: 26%, per complessivi euro 59.800. Non è stata riscontrata maggior usura in relazione ad eventuale attività lavorativa confacente al titolo di studio del Colasante.

Danni morali, ritenuti liquidabili - attesa l'antigiuridicità penale, per lo meno astratta, in linea con le citate sentenze della Cassazione, della condotta generatrice del sinistro e in considerazione del grado di afflizione che ne è derivato, da valutarsi non elevatissimo, sia in considerazione del mancato accertamento della colpa concreta sia valutato il contesto in cui è avvenuto il fatto - in complessivi euro 20.455,33 riferiti alla data odierna.

Non è, invece, suscettibile di liquidazione alcunché a titolo di danno patrimoniale.

L'attore non ha infatti documentato alcuna spesa medica e, in assenza di riscontro medico-legale sull'incapacità lavorativa specifica, non è liquidabile nemmeno questa voce di danno.

Il sig. Colasante era del resto disoccupato al momento del sinistro e non ha comunque provato che dai postumi derivanti del sinistro sia conseguita in concreto una diminuzione dei suoi redditi o della capacità di guadagno.

I danni complessivamente suscettibili di risarcimento ammontano pertanto ad euro 61.366 per danno biologico e ad euro 20.455,33 per danno morale corrispondenti - previa devalutazione di tali componenti di danno non patrimoniale liquidate con riferimento ai parametri odierni - a complessivi euro 76.194,45 alla data del fatto.

Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente e in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, si ritiene - conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità - di liquidare il danno emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli indici I.S.T.A.T. (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) ed il lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi nella misura del tasso legale, i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno anziché, come precedentemente affermato in giurisprudenza,

sul capitale già integralmente rivalutato.

In base a tali parametri i danni risultano liquidabili, alla data della pronuncia della presente sentenza in euro 90.119,40, di cui euro 76.194,45 per capitale, euro 5.626,81 per rivalutazione ed euro 8.298,14 per interessi.

Le spese processuali seguono la soccombenza e, considerato il grado di difficoltà della causa ed ogni altro elemento di determinazione, vengono liquidate come in dispositivo, previa verifica delle singole voci.

Anche le spese di C.T.U. vengono poste integralmente a carico della parte convenuta soccombente, nella misura liquidata in corso di lite.

P.Q.M.

Il giudice istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 2050 c.c., ritenuta la responsabilità della parte convenuta Juventus EC. s.p.a. in ordine al sinistro per cui è causa,

- dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Colasante Walter della somma di euro 90.119,40, di cui euro 76.194,45 per capitale, euro 5.626,81 per rivalutazione ed euro 8.298,14 per interessi, oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

- condanna la convenuta Juventus EC. s.p.a. a pagare le spese di causa che liquida in complessivi euro 9.450,09, di cui euro 675,09 per spese, euro 1.800 per diritti, euro 6.000 per onorari ed euro 975 per rimborso forfettario delle spese generali nella Misura del 12,5% ex art. 15 TE;

- pone altresì le spese della CTU medico-legale condotta in corso di causa a carico integrale della parte convenuta, - *Omissis*.